

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXVI.

SEDUTA DI SABATO 12 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PERLINGIERI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della formulazione degli articoli</i>):	
DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412)	707
PRESIDENTE	707, 709, 710, 712, 713
MANCINI	709
PACATI	709, 710
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	709, 710 711, 713
CALCAGNO	710, 711
RIVA	710, 712, 713
TOZZI CONDIVI	710, 711
VALSECCHI	711, 712
CORONA GIACOMO	712
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	712

La seduta comincia alle 10.

TAROZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della formulazione degli articoli della proposta di legge De' Cocci ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli della proposta di legge d'iniziativa dei depu-

tati De' Cocci, Riva, Garlato, Pacati, Bernardinetti, Marconi, Ceccherini, Ferrarese e Tommasi: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane ».

Come i colleghi ricorderanno, è stato già formulato l'articolo 1.

Passiamo all'articolo 2, del quale do lettura:

« Per ogni corso d'acqua sul quale si esercitano o si possano esercitare derivazioni a scopo di produzione di forza motrice, viene determinato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e le foreste, il perimetro del bacino imbrifero montano. I provvedimenti devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi d'acqua sui quali già esistono concessioni di grandi derivazioni ed entro tre anni in ogni altro caso.

I comuni compresi in tutto od in parte nel detto perimetro sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti del presente articolo, in uno o più consorzi a seconda che appartengono ad una sola od a più province.

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I Consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei

consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1600 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sopracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Rimangono invece ferme le convenzioni, patti e contratti stipulati fra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione od integrazione dell'articolo stesso.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito d'accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei comuni predispone annualmente il programma degli investimenti

e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del quarto comma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

A questo articolo, sono stati presentati numerosi emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Mancini, Geraci, Pirazzi Maffiola, Bernardi, Merloni, Fora, Paolucci, Nasi, Basso, Amadei Leonetto e Bottai:

Sostituire l'articolo 2 col seguente:

« I concessionari di grandi derivazioni per produzione di energia hanno l'obbligo di riservare a titolo gratuito a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia pari ad un ventesimo di quella ricavata dalla potenza media nominale, o il corrispettivo in denaro da rapportarsi al prezzo di vendita, che sarà determinato dagli organi governativi competenti e rilevato ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

La consegna è fatta alle centrali di produzione o dalle linee di trasporto o dalle cabine di trasformazione più prossime ai comuni interessati.

Il diritto alla consegna dell'energia o la corresponsione dell'equivalente decorre dalla data di entrata in funzione dell'impianto e per quelli esistenti dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora trattisi di impianto a graduale esecuzione la quantità di energia od il corrispettivo sarà commisurato alla potenza nominale dei vari periodi.

I comuni a favore dei quali è fatta la riserva dovranno farne richiesta al Ministero dei lavori pubblici, il quale, in mancanza di accordo fra i comuni sul riparto dell'energia o del corrispettivo in denaro, sentito il parere del Consiglio superiore, vi provvede con propria determinazione.

Nel caso che il concessionario dimostri la impossibilità di fornire tutta o parte della energia per la esistenza di impegni precedenti alla pubblicazione della presente legge, è autorizzato a versare l'equivalente in denaro nella misura fissata nel primo comma del presente articolo ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1952

MANCINI. L'emendamento da noi proposto è stato ampiamente illustrato nel corso della discussione generale in Commissione ed in Assemblea e riproduce la posizione che, sull'argomento della legge, ha preso l'opposizione.

Per queste ragioni credo che approfondire le nostre posizioni non sia necessario.

PRESIDENTE. Debbo, appunto, rilevare che l'emendamento è superato dalla risoluzione adottata dalla Camera, perché è in contrasto con le sue direttive.

MANCINI. Su questo non sono d'accordo. Il principio dell'opzione è stato affermato?

PRESIDENTE. L'emendamento pone il principio della concessione dell'energia a titolo gratuito, che la Camera, ha creduto di rigettare, affermando, invece, il principio della corresponsione del canone in denaro.

Ciò stante, questo articolo 2 non può essere approvato, nel testo proposto dall'onorevole Mancini, perché sarebbe in contrasto con la risoluzione della Camera. Questo è il parere della Presidenza.

MANCINI. Non insisto nell'illustrazione dell'emendamento, ma insisto per la votazione.

Non sono d'accordo con le sue parole, signor Presidente, perché nella risoluzione presentata dall'onorevole Riva vi è un punto, aggiunto dall'onorevole Bettiol, sull'opzione.

PRESIDENTE. Se questo è il suo punto di vista, la discussione di questo articolo deve avvenire al punto in cui sosterremo l'articolo 3 della risoluzione, ma non in questa sede: sarà discusso, cioè, quando si parlerà dell'opzione.

Vi è, poi, un emendamento degli onorevoli Pacati, Valsecchi ed altri:

Sostituire i due primi commi con i seguenti:

« Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

In ogni bacino imbrifero montano i comuni, che in tutto od in parte vi sono compresi, si costituiscono obbligatoriamente, agli effetti del presente articolo, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola od a più province ».

PACATI. Con questo emendamento vorremmo dare una formulazione più chiara ai due concetti che lasciavano qualche incertezza, perché si parlava di corsi d'acqua, ecc. In questo emendamento l'espressione è diversa, ma i concetti sono identici. Si entra subito in argomento dicendo che « Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto quali sono i bacini imbriferi montani nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno ». I provvedimenti devono essere anche qui adottati entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Si tratta solo di una chiarificazione. Sembra che il nuovo testo sia molto più chiaro del testo primitivo « In ogni bacino imbrifero montano i comuni, che in tutto od in parte vi sono compresi, si costituiscono obbligatoriamente, agli effetti del presente articolo, in uno o più consorzi, ecc ». Quindi, c'è un consorzio unico provinciale. Invece nel testo della proposta di legge si diceva: « I comuni compresi in tutto od in parte nel detto perimetro sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti del presente articolo, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola od a più province ». Il concetto, dunque, è identico, ma la formulazione è più chiara.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Vorrei segnalare alla Commissione la pericolosità del concetto di bacino imbrifero montano, nel senso che con esso si riesce ad escludere una parte dei comuni classificati rivieraschi, estromettendoli completamente da un diritto che essi hanno acquisito secondo la legge. Quando parliamo del concetto di bacino imbrifero montano, non vi è dubbio che lo delimitiamo alla zona montana. Credo che su questo tutta la Commissione sia d'accordo. Però io prospetto un caso: quello di una deviazione del corso di un fiume. Tutti i comuni che si trovavano — prima della deviazione del corso del fiume — su quelle sponde, sono considerati comuni rivieraschi e appartengono alla zona di pianura, non a quella di montagna. Come vengono compensati questi comuni, se stabiliamo che il sovracanone sia fissato a favore dei comuni del bacino imbrifero montano? Come vengono tutelati da questa legge questi comuni? Vorrei una spiegazione dall'onorevole Presidente per potermi convincere che i bacini imbriferi montani non danneggeranno questi comuni.

Seconda osservazione: non vedo perché, dal momento che stabiliamo che vi sia un consorzio provinciale, dobbiamo creare questa struttura. Non vedo l'opportunità di creare

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1952

una sovrastruttura provinciale, dal momento che esiste l'ente provincia. Io ammetto più consorzi nella stessa provincia, ma non un solo consorzio provinciale. Non vedo perché non si possa concedere questo diritto del bacino imbrifero montano alla provincia, anziché istituire un consorzio che graverà certamente sull'introito o almeno che andrà a prelevare una certa aliquota per le esigenze della propria amministrazione. Pertanto formulo le mie riserve e voglio richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità che si definisca la situazione dei comuni rivieraschi che vengono ad essere esclusi in forza della nuova delimitazione e denominazione del bacino imbrifero montano.

In secondo luogo, domando se non si veda l'opportunità, insistendo sul consorzio provinciale, di devolvere l'introito all'ente provincia, senza istituire un nuovo organismo che comporterà uno spreco di denaro. In terzo luogo, domando se non si veda l'opportunità di creare consorzi di vallata o di sottobacino, più rispondenti anche alle esigenze delle popolazioni montane, le quali vedono con una certa diffidenza questi organismi che arrivano dal centro, cioè dal capoluogo di provincia, ed estromettono dalla possibilità di intervenire nelle deliberazioni chi è in periferia e ha quindi la voce più debole.

CALCAGNO. Debbo rilevare una piccola imperfezione letterale nel capoverso dell'emendamento Pacati, laddove si dice che in ogni bacino imbrifero montano i comuni « si costituiscono obbligatoriamente, agli effetti del presente articolo ». Si dovrebbe invece dire: « agli effetti della presente legge ».

PACATI. D'accordo.

PRESIDENTE. Per la migliore formulazione del testo direi « sono costituiti obbligatoriamente », anziché « si costituiscono ». L'onorevole Riva che sostituisce il relatore onorevole De' Cocci, assente, è pregato di esprimere il suo parere.

RIVA. Il relatore è favorevole all'emendamento Pacati, ed anche alla sostituzione della parola « articolo » con la parola « legge » e fa propria anche la modifica indicata dall'onorevole Presidente.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Sono dei comuni rivieraschi che, con la nuova denominazione e delimitazione del bacino imbrifero montano, vengono esclusi dal godimento di questo introito, Come si ovvia a questo inconveniente ?

RIVA. Vi è un emendamento Tozzi Condivi in proposito, che considera i comuni rivieraschi di pianura.

PRESIDENTE. Potremmo rinviare a quella sede la discussione su questo punto.

La discussione è sull'articolo 2. Se approviamo l'emendamento Pacati, in conseguenza tutti gli emendamenti sui primi due commi dell'articolo 2 debbono essere ritirati o considerati decaduti o devono essere riproposti adeguandoli alla formulazione Pacati. Se vi sono, quindi, emendamenti alla proposta Pacati, bisogna che siano presentati in questo momento, prima che ponga in votazione la proposta stessa.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'emendamento Pacati:

« Sostituire i due primi commi con i seguenti: »

« Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso. »

In ogni bacino imbrifero montano i comuni, che in tutto od in parte vi sono compresi, sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti della presente legge, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola od a più province ».

(È approvato).

A questo punto si inserisce l'emendamento Tozzi Condivi del seguente tenore:

« Al primo comma, tra il primo e il secondo periodo, inserire il seguente: »

« I comuni, i quali beneficiavano delle disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto di detti bacini anche se non abbiano i requisiti caratteristici dei territori montani ».

TOZZI CONDIVI. Vorrei sostituire l'emendamento con una nuova e più chiara formulazione che ho preparato e che presento, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi sostituisce il suo emendamento con il seguente: « In sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, il sovracane di cui al precedente articolo è pure dovuto e con le stesse modalità ai comuni non compresi nei bacini imbriferi montani, »

Esso va diviso fra i comuni rivieraschi dei fiumi derivati compresi nel tratto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione.

Nel caso di disaccordo sulla suddivisione o quando le acque vengono restituite in un corso o in un bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilirà a quali comuni e in quale misura aspetti il sovracanone.

Detti comuni rivieraschi dovranno costituirsi per ogni corso d'acqua in Consorzi obbligatori per la utilizzazione del sovracanone al fine esclusivo del progresso economico-sociale delle loro popolazioni.

TOZZI CONDIVI. Espongo brevemente i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento.

Noi ci troviamo di fronte a dei bacini di acqua che viene presa nella parte alta della montagna e viene restituita molto a valle, quasi presso il mare. I comuni compresi tra il bacino montano e la restituzione dell'acqua sono ugualmente, anzi maggiormente, danneggiati dei comuni che si trovano in montagna, in quanto quell'acqua che può servire all'irrigazione e ad altri servizi viene ad essi tolta. Come con questa legge si estendono i benefici anche a quei comuni che non sono proprio sulle rive del bacino, ma sono nel bacino imbrifero in quanto anche quelle acque vengono usate, non possiamo sottrarre dai benefici stessi i comuni che già ne beneficiavano. Con l'emendamento propongo che, poiché la dizione « bacini imbriferi montani » potrebbe escludere questi comuni rivieraschi, anche a questi debbano essere dati i benefici; ed essi devono costituirsi in consorzio e destinare i benefici al progresso economico e sociale della popolazione.

VALSECCHI. L'emendamento all'articolo complica e rende più confuse le cose, che mi sembrano sufficientemente chiare. Vi sono comuni già rivieraschi, i quali attraverso la delimitazione del bacino imbrifero potrebbero venire esclusi. Ora, siccome il fondo che giustifica tutta la legge è il danno, e questi comuni hanno un evidente danno, il presentatore dice che non possono essere esclusi. Possiamo essere d'accordo. I comuni che erano soggetti di diritti rivieraschi, agli effetti di questa legge hanno anche loro una remunerazione in sovracanone. Detto questo, quando si dice che i comuni, i quali beneficiavano del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto del bacino, io vorrei correggere dicendo: « I comuni rivieraschi anche se non

compresi nel territorio del bacino, fanno parte... » e mi fermerei. Altrimenti, introduciamo due cose che hanno un notevole rilievo. La prima è questa: nell'emendamento all'articolo si parla di suddivisione e di disaccordi, tenendo presente la dizione dell'articolo 52 che stabiliva che ove non vi fosse accordo interveniva il Ministero dei lavori pubblici. Ma qui la situazione è diversa. I comuni cadenti entro il territorio soggetto a sfruttamento avranno a disposizione una certa somma che gli utenti pagano per cavalli di potenza e poi la divideranno senza bisogno di prevedere questi particolari disaccordi. Perché questi disaccordi potrebbero essere previsti domani anche dagli altri comuni e quindi dovremmo rivedere tutte le posizioni per gli altri comuni, mentre qui le cose dovrebbero andare automaticamente.

Inoltre, si introduce un criterio diverso, quello cioè di considerare tutti i comuni, che vengono ad avere uno stesso diritto, a sé stanti. Così avremmo obbligatoriamente costituiti in consorzio i comuni che entrano nel bacino; e quelli che restano al di fuori in un loro consorzio. Io mi domando perché dobbiamo dare un particolare diritto di autonomia a questi, legando invece gli altri in un consorzio provinciale obbligatorio. Secondo me, il problema da risolvere è questo: vi sono dei comuni rivieraschi che rischiano di rimanere esclusi dalla determinazione nel nuovo bacino imbrifero; facciamo in modo che siano inclusi e poi seguano la sorte di tutti gli altri, senza che noi introduciamo una procedura speciale per questi comuni.

CALCAGNO. Sono d'accordo con le conclusioni del collega Valsecchi, e siccome l'emendamento Tozzi Condivi era stato formulato per costituire il comma 3 della legge, non è possibile inserirlo in questo terzo capoverso dell'articolo 2, perché verrebbe a confondersi con il 5° comma che esamineremo poi.

Quindi io consiglierei di trovare una formulazione per fare godere questi comuni rivieraschi delle provvidenze di questa legge, ma non con la formulazione dell'onorevole Tozzi Condivi, bensì con gli elementi che ha prospettato il collega che mi ha preceduto.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Valsecchi. Ma mentre con la proposta Tozzi Condivi saniamo la posizione dei comuni che già beneficiano, vorrei sapere come tuteliamo quei comuni che domani saranno, agli effetti dell'articolo 52, rivieraschi e che la legge non

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1952

prevede. Cioè, dove vi sarà una sottrazione d'acqua dal letto naturale del fiume, i comuni che si trovano lungo il corso di quel fiume come vengono risarciti, non operando più nei loro confronti l'articolo 52? Bisogna sapere come questi nuovi comuni, che verranno a soffrire un danno in vista di nuovi impianti o di rettifiche, verranno ad essere compensati, dal momento che sono esclusi da questa legge. Nella formulazione dell'articolo 2 bisognerebbe tenere conto anche di questo.

CORONA GIACOMO. Una breve dichiarazione a nome del Gruppo. Accettiamo il ritorno alla primitiva formulazione, con le modificazioni che saranno contenute in un ordine del giorno. Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dall'onorevole Francesco Bettiol, la situazione si può risolvere con un emendamento che noi ci proponiamo di presentare.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Vorrei escludere la nuova formulazione a cui l'onorevole Valsecchi ha accennato.

Effettivamente, noi ci troviamo dinanzi ad esempi anche recenti, in cui dei comuni sono danneggiati e non hanno benefici. Bisognerebbe, quindi, prevedere una formulazione in questo senso: nel delimitare i bacini imbriferi bisogna tenere conto in ogni caso del danno che qualunque comune possa avere dalle opere. Non è giusto che i comuni subiscano il danno senza alcun risarcimento.

VALSECCHI. La configurazione del comune rivierasco già esiste. Che poi questo abbia goduto o meno dei suoi diritti, non vuol dire niente. Presso il Ministero dei lavori pubblici esiste la determinazione dei comuni rivieraschi. Quindi, la prima parte potrebbe essere formulata così: « I comuni già rivieraschi, agli effetti del regio decreto n. 1775, fanno parte di diritto del consorzio dei comuni anche se non vengono inclusi nel primo bacino imbrifero montano ». Questo per il passato. Per il futuro, è il concetto del danno che fa sorgere questo diritto. Io penso che in questo caso non ci si possa che rimettere alla discrezionalità del Ministero dei lavori pubblici, il quale con proprio decreto determinerà quali siano i comuni che devono godere di questi benefici.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Bisogna tenere presente, però, che includendo questi comuni nel consorzio, può sempre avvenire qualche modifica. Bisogna, dunque, valutare la situazione dei comuni stessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Valsecchi ha fatto pervenire alla Presidenza una nuova formulazione dell'emendamento, che dovreb-

be costituire un comma aggiuntivo. Ne do lettura: « I comuni già rivieraschi agli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto del consorzio dei comuni, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono poi pervenuti alla Presidenza numerosi altri emendamenti. Il primo è dell'onorevole Garlato:

« Il Ministro dei lavori pubblici può con suo decreto includere nei consorzi quei comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di comuni rivieraschi, ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico ».

Il secondo è degli onorevoli Calcagno e Valsecchi:

« I comuni già rivieraschi, o che potrebbero esserlo agli effetti del soppresso articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto dei consorzi dei comuni, anche se non inclusi nel bacino imbrifero montano ».

Il terzo, degli onorevoli De Caro ed altri, è del seguente tenore:

« I comuni che sono attualmente o risultassero in seguito qualificati rivieraschi in base ai criteri ora fissati dall'articolo 52 del testo unico usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge ».

Il quarto ed ultimo è dell'onorevole Tozzi Condivi:

« Il Ministro, con suo decreto, potrà far rientrare nei benefici della legge e nei consorzi quei comuni i quali abbiano avuto o avranno danno dalle derivazioni delle acque ».

Credo che gli onorevoli presentatori di questi emendamenti non avvertano il bisogno di illustrarli, essendo stata già la questione lungamente e minuziosamente deliberata. Se pertanto essi non chiedono di parlare, invito l'onorevole relatore a manifestare il suo pensiero al riguardo.

RIVA. Io sono del parere di accettare l'emendamento Garlato, che mi sembra il più atto a contemperare tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Garlato, accettato dal relatore « Il Ministro dei lavori pubblici includerà, con suo decreto, nei consorzi quei comuni che

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1952

in conseguenza di nuove opere vengono a rivestire i caratteri di comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico ».

(È approvato).

Gli altri emendamenti sono assorbiti.

Passiamo ora al terzo comma, che diventerà quarto: « Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio ».

L'onorevole Bettiol propone di aggiungere la parola « volontariamente ».

Invito l'onorevole relatore a pronunciarsi su questo emendamento.

RIVA. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bettiol, lo mantiene ?

BETTIOL FRANCESCO. Onorevole Presidente lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 2

testè letto e che come ho detto, diviene quarto comma.

(È approvato).

Leggo la prima parte del quarto comma, sulla quale non è stato presentato alcun emendamento:

« I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Essendosi iniziata la seduta dell'Assemblea, rinvio il seguito della formulazione degli articoli alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11.